

Direzione centrale gestione tributi  
e monopolio giochi

Ufficio bingo  
Prot. n. 2014/

Roma, (data come da segnatura di protocollo)

Ai Concessionari  
della gestione  
del gioco del Bingo di sala  
= LORO SEDI =

Alle Associazioni  
di categoria  
= LORO SEDI =

Alle Direzioni territoriali e  
Sezioni distaccate  
dell'ADM – Area monopoli  
= LORO SEDI =

Alla SOGEI s.p.a.  
Via M. Carucci, n. 99  
00143 – ROMA

e, p.c., Alla Direzione Centrale coordinamento  
delle Direzioni Territoriali  
= SEDE =

OGGETTO – Avvio del processo di autorizzazione del Bingo di sala secondo le modalità di gioco di cui ai decreti 4 luglio 2012, 27 dicembre 2012 e 14 febbraio 2013 concernenti le modifiche al regolamento di gioco del Bingo. Verifiche funzionali dei sistemi di sala per l'abilitazione al gioco.

A seguito della pubblicazione del decreto 4 marzo 2014, si comunica che a breve sarà avviata l'attività di verifica funzionale del sistema del gioco del Bingo di sala da svolgere secondo le modalità stabilite dai decreti direttoriali 4 luglio 2012, 27 dicembre 2012 e 14 febbraio 2013.

Il calendario delle verifiche funzionali verrà formulato tenendo conto, oltre che della data di presentazione dell'istanza telematica di cui alla circolare del 17 settembre 2013 (prot. n. 2013/21976/giochi/BNG), anche del versamento congruo e non tardivo delle somme dovute dai titolari delle concessioni in proroga ai sensi dell'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e decreto applicativo 4 marzo 2014; nel caso in cui il concessionario in proroga non fosse in regola con i versamenti dovuti fino al secondo mese antecedente la data della convocazione, la convocazione stessa non verrà effettuata sino alla regolarizzazione del pagamento. In tal caso il concessionario verrà spostato in coda alla pianificazione dei collaudi.

A tal fine, si ribadisce che dovranno essere inviate all'Ufficio Bingo le ricevute degli avvenuti versamenti delle somme dovute per la prosecuzione dell'attività, contenenti l'indicazione dello stato o esito "eseguito", nonché gli estremi del numero identificativo del versamento (CRO oppure codice univoco o ID SEPA).

La convocazione per la verifica funzionale del sistema di sala sarà effettuata da questo Ufficio all'indirizzo PEC che il concessionario ha comunicato tramite l'istanza telematica di cui alla citata circolare del 17 settembre 2013. La suddetta convocazione verrà trasmessa nei primi giorni della settimana precedente a quella della effettuazione della verifica tecnica.

Con l'occasione, si evidenzia che, in caso di variazione dell'indirizzo PEC indicato nell'istanza di verifica funzionale, sarà immediatamente comunicato allo scrivente Ufficio il nuovo indirizzo PEC.

Inoltre, si comunica che l'ambiente di test realizzato per le prove tecniche dei concessionari indicato nel "piano di verifica tecnica funzionale" pubblicato sull'intranet delle sale bingo, è così modificato: [http://10.70.78.205/BDS\\_SCG/ServletFactoryFirma](http://10.70.78.205/BDS_SCG/ServletFactoryFirma)

Al fine del buon esito della verifica funzionale, si ribadisce che:

- la verifica stessa dovrà avvenire a porte chiuse all'interno della sala bingo;
- il software di gioco oggetto di verifica deve essere installato nei sistemi di gioco della sala;
- la durata della verifica tecnica non potrà superare le 4 ore.

Questa Agenzia si riserva la facoltà di intervenire, tramite un proprio rappresentante anche in servizio presso gli uffici locali, presso la sala bingo al momento della verifica funzionale dei sistemi della sala.

Nel caso in cui la verifica funzionale non si concluda con un risultato positivo, il concessionario verrà convocato, sempre tramite PEC, per un'ulteriore e definitiva prova tecnica al termine della pianificazione delle verifiche relative alle restanti sale.

Come previsto nella circolare del 17 settembre 2013, nel caso in cui la verifica funzionale abbia esito positivo, i soggetti autorizzati avranno a disposizione un tempo di 20 giorni dall'autorizzazione al gioco per il passaggio dal vecchio al nuovo sistema di gioco.

Resta inteso che l'autorizzazione al gioco secondo le nuove modalità non potrà essere rilasciata, per i titolari delle concessioni in proroga, in mancanza di idonea fideiussione a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio del gioco del Bingo nel periodo di proroga. A tal fine non potranno essere considerate idonee le fideiussioni, a suo tempo depositate per il rinnovo delle concessioni in parola, in quanto il periodo aggiuntivo dei 2 anni (art. 6 della convenzione di concessione rinnovata) garantisce soltanto gli obblighi fino alla data di scadenza delle concessioni stesse e consente soltanto l'escussione per eventuali inadempimenti verificatisi nel periodo convenzionale di rinnovo.

Infine, si precisa che la data dalla quale l'attuale modalità di trasmissione dei dati di gioco non sarà più disponibile è fissata al 30 novembre 2014.

IL DIRETTORE  
*Roberto FANELLI*